

MANUFATTI ATTIVITA' AGRICOLA AMATORIALE

RIFERIMENTI NORMATIVI:

art.110 del Piano Operativo Comunale
art.78 LRT 65/2014
art.12 Reg.to Regionale 63/R/2016

AREE IDONEE:

Le aree del territorio rurale in cui consentire la realizzazione degli annessi necessari al ricovero di animali domestici sono individuate dal Piano Operativo.

I manufatti agricoli per l'agricoltura amatoriale non sono comunque consentiti nei sottosistemi PAE1, PAE2 e PAE3, nelle aree di pertinenza dei BSA del PTCP e nei resede censiti di valore eccezionale.

Alla realizzazione di manufatti amatoriali concorrono i soli terreni posseduti nel Comune di Siena. Ai fini della determinazione della superficie agricola coltivata per il dimensionamento di tali manufatti concorrono tutti i terreni coltivati escluse le aree di resede, le aree boscate e seminaturali.

RICHIEDENTE:

L'installazione di manufatti necessari per l'agricoltura amatoriale esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli è consentita:

- al proprietario del fondo /o altro soggetto avente titolo / al detentore del fondo agricolo sprovvisti o insufficientemente dotati di annessi o manufatti utili allo scopo.

TITOLO EDILIZIO

SCIA alternativa al permesso di costruire a condizione che l'installazione non comporti alcuna trasformazione permanente sul suolo e che tali manufatti:

- a) siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona;
- b) siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie salvo diverse disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale;
- c) non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.

Per la formazione del titolo abilitativo è dovuto il versamento del contributo di cui all'ALL.D del Regolamento Comunale per la determinazione di contributi e sanzioni in ambito urbanistico edilizio approvato con Delibera CC n. 2 del 15/02/2023.

Per i manufatti da installare in zone a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 e/o art 142 del D. Lgs. 142/2004 occorre munirsi di autorizzazione paesaggistica specifica prima della presentazione della pratica edilizia.

ELEMENTI ESSENZIALI dell'istanza:

La SCIA deve contenere:

- a) la dimostrazione del possesso dei requisiti che danno diritto all'installazione di tali annessi;
- b) la necessità della realizzazione del manufatto in relazione all'attività agricola prevista;
- c) le caratteristiche e le dimensioni del manufatto;

d) la dichiarazione di conformità dell'intervento alla l.r. 65/2014, al regolamento 63/R/, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.

OBBLIGHI /IMPEGNI DEL RICHIEDENTE :

La formazione del titolo abilitativo è subordinata all'impegno a:

- a) non alienare il manufatto separatamente dal fondo su cui insiste;**
- b) rimuovere il manufatto al cessare dell'attività agricola.**

Tale obbligo/impegno si intende assolto mediante sottoscrizione del modulo unico regionale (istanza permesso di costruire o scia alternativa) e la corretta compilazione dei dovuti campi ivi contenuti.

ATTENZIONE : nella modulistica regionale (modello SCIA alternativa) deve essere obbligatoriamente compilato il quadro d.2.5 e allegata la dovuta documentazione (Allegato d).

La realizzazione degli annessi è consentita con la previsione di realizzazione di interventi di miglioramento ambientale e di manutenzione del fondo specifiche per il sottosistema di Paesaggio interessato.

In caso di mancato rispetto dei predetti impegni scattano le sanzioni di cui al Titolo VII Capo II LRT 65/14.

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI:

Se esiste un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni derivanti dalla normativa comunale e regionale, è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.

La realizzazione degli annessi per l'attività agricola amatoriale è consentita a condizione che:

- i proprietari dei fondi non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati e i terreni non siano stati oggetto di trasferimenti parziali che determinano vincolo di inedificabilità decennale secondo quanto previsto dall'articolo 76 della L.R. 65/2014.. Sono fatti salvi i trasferimenti autorizzati con Programma Aziendale;
- i terreni di riferimento siano costituiti da un unico corpo (viene considerato appezzamento unico anche il lotto attraversato da viabilità pubblica o di uso pubblico).

La Superficie Coperta del manufatto realizzabile è definita con riferimento alla estensione della superficie agricola e al tipo di coltivazione esercitata:

- tipo A - 15 mq. di manufatto realizzabili con una superficie agricola coltivata destinata a orto, coltivazioni erbacee, coltivazioni arboree esclusi gli oliveti uguale o superiore a 3.000 mq., fino a 20.000 mq.;
- tipo B - 25 mq. di manufatto realizzabili con una superficie agricola coltivata da 20.000 a 30.000 mq.;
- tipo C - 30 mq. di manufatto realizzabili con una superficie agricola coltivata superiore a 30.000 mq.

I manufatti di tipo B e C sono subordinati alla previa realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale e all'asseveramento da parte di tecnico abilitato in materie agricole della superficie agricola coltivata.

Per ogni fondo è ammesso un solo manufatto. Possono insistere sullo stesso fondo e sono tra loro cumulabili manufatti per l'agricoltura amatoriale e per allevamenti amatoriali laddove siano presenti le superfici agricole necessarie per il dimensionamento di entrambe le fattispecie.

I manufatti dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:

- unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione;
- Altezza (HMax) non superiore a 2,50 ml.;
- struttura e tamponamenti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere;
- assenza di opere di fondazione, escluse solo quelle di ancoraggio, appoggiate su piano stabile; i manufatti di Superficie Coperta non superiore a 15 mq. saranno semplicemente appoggiati al suolo, con eventuale pavimentazione interna costituita da elementi accostati, privi di giunti stuccati o cementati;
- assenza di dotazioni che consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo. È vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie, mentre sono consentite le recinzioni a protezione delle colture di cui all'art. 114 del P.O.